

Art. 3 (Sanzioni)

- 1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.*
- 2. L'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole <olimpico>, <Olimpiadi> e <Giochi olimpici> o il motto olimpico, anche da attività di commercializzazione parassiti (<ambush marketing>), ulteriori azioni, sia di merito internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.*

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Raffaele Pagnozzi